

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5437

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE GIROLAMO

Disciplina dell'attività di relazione istituzionale

Presentata il 12 settembre 2012

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Negli ultimi anni si è verificata nel nostro Paese una profonda trasformazione sociale e politica. Il sistema dei partiti politici tradizionali, tipico della cosiddetta « prima Repubblica », è evidentemente entrato in crisi. Una crisi della quale in primo luogo proprio i partiti politici appaiono restii a prendere atto. La centralità del partito politico del novecento così come quella di tutte le grandi organizzazioni di massa che hanno contraddistinto il secolo scorso, è stata evidentemente messa in discussione.

Il partito politico di massa non è più capace di rappresentare, o comunque lo è in maniera molto ridotta rispetto al passato, gli interessi generali così come quelli particolari. Questa crisi epocale, sociale e

politica avrebbe dovuto portare in primo luogo a una profonda trasformazione del sistema dei partiti politici prima ancora che a quella di altri certamente importanti aspetti istituzionali o alla modifica del sistema elettorale.

In una situazione che si potrebbe definire di « carenza rappresentativa », di mancanza cioè di soggetti politici adeguati e capaci di rappresentare gli interessi generali e particolari, il parlamentare, così come il rappresentante del Governo nazionale e oggi, in virtù delle trasformazioni istituzionali avvenute, anche i rappresentanti dei poteri regionali, si trovano sempre più spesso a interagire direttamente con portatori di istanze e interessi più o meno particolari.

L'attività di relazione istituzionale, più conosciuta con il termine « *lobby* » in Italia, anche se in ritardo rispetto ad altri Paesi di civiltà democratica, è diventata una componente di primo piano nel processo di decisione politico-amministrativo. Quello che però caratterizza il nostro Paese è la mancanza di una sua legittimazione formale, di una sua precisa collocazione istituzionale in mancanza della quale spesso l'attività si sviluppa in un'area grigia di difficile individuazione, che lascia margini di indeterminatezza troppo elevati, mentre invece essa deve, nel pieno rispetto dell'interesse generale,

inquadarsi in maniera precisa nel processo decisionale.

La presente proposta di legge ha lo scopo, quindi, di muovere un primo passo in questa direzione.

In mancanza di un riassetto coerente con i tempi del sistema dei partiti politici e, conseguentemente a questo, di un più complessivo riassetto, il tentativo è appunto quello di legittimare e di regolamentare l'attività di relazione istituzionale per evitare che resti in una sorta di limbo nel quale si possono produrre anche effetti particolarmente distorsivi nel processo decisionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di assicurare una più ampia e diffusa partecipazione ai processi decisionali pubblici e di garantire la massima trasparenza dell'attività politica, legislativa e amministrativa è riconosciuta e regolamentata l'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei parlamentari, dei membri del Governo e dei loro uffici.

ART. 2.

1. L'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti del Parlamento e del Governo deve essere informata a principi di pubblicità e di trasparenza.

2. Per attività di relazione istituzionale si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti o società attraverso proposte, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica, intesa a rappresentare, promuovere o perseguire interessi privati leciti propri o di terzi nei confronti dei membri del Parlamento e del Governo.

3. Non costituiscono attività di relazione istituzionale ai sensi del comma 2:

a) le attività svolte per fini di interesse pubblico o di carattere umanitario;

b) le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro;

c) le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo di stampa, radio o televisione;

d) le dichiarazioni rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici dinanzi a rappresentanti del Governo, alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

4. Presso gli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nonché presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i registri dell'attività di relazione istituzionale nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative e dei titolari di funzioni pubbliche.

5. I registri di cui la comma 4 sono resi pubblici anche attraverso la pubblicazione nei relativi siti *internet* del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Chiunque svolge professionalmente l'attività di relazione istituzionale, continuativamente o in modo prevalente nell'ambito di un rapporto autonomo o subordinato, rappresentando o promuovendo presso le istituzioni di cui al comma 2 interessi privati, deve chiedere l'iscrizione nei registri di cui al comma 4.

7. La Presidenza del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri stabiliscono modalità di iscrizione omogenee per l'iscrizione nei rispettivi registri di cui al comma 4, il contenuto, la tenuta e la disciplina di ogni altro profilo relativo ai medesimi registri nonché le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di iscrizione e di ogni altra disposizione.

8. Le modalità, il contenuto, la tenuta e la disciplina di ogni altro profilo relativo ai registri di cui al comma 4, nonché le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di iscrizione e di ogni altra disposizione sono sottoposte al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza di cui al comma 1 per l'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.

